

N. 52186 Arch.

**GALLIZIA FRANCESCO, GIUSEPPE E  
MARGHERITA NOTAI**

Via Cappuccio, 16 - 20123 MILANO  
Tel. 02.869.29.79 - Fax. 02.864.52.720  
e-mail: fgallizia@notariato.it

**Copia autentica dell'atto a rogito** Dr. M.Gallizia di Vergano  
**in data** 21 dicembre 2004 **N.** 2778/1471 **Rep.**

**Verbale di Assemblea Straordinaria**

**" LA TARTUCA COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS "**

Gallizia Francesco, Giuseppe e Margherita Notai  
Tel. 02.864.29.79 - Fax 02.864.52.720  
20123 Milano - Via Cappuccio, 16  
C.F. e P.iva 01793590157

N. 52186 an/b Arch.

Milano, 8 MARZO 2005

Spett. Soc.

LA TARTUCA - Oulus  
Milano

Allegato alla presente invio fascicolo completo  
dell'atto a mio rogito:

19 dic. 2004 N. 2778/1471 Rep. e proforma

Distinti saluti.

dr.

M.

Gallizia notaio

N. 2778/1471 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'anno 2004 (duemilaquattro), addì 21 (ventuno) del mese di Dicembre alle ore 19 (diciannove)

In Milano, Via Cappuccio n.16.

Richiesto di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Società Cooperativa

**"LA TARTUCA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE"**

con sede in Milano in Via Varesina n. 19, iscritta al registro delle imprese di Milano e c.f. n.13271450150, REA n.1636966,

io dott.ssa Margherita Gallizia di Vergano Notaio in Cesano Boscone, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalla infrascritta parte e con il mio consenso, ho avuto il personale intervento di

GRAPPOLI MARIA LINDA LUCIANA nata a Milano il 9 aprile 1972, domiciliata a Milano in Via Varesina n.19, dirigente, della cui identità personale sono certa, nella sua veste di membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la quale, ai sensi del vigente statuto sociale, con il consenso di tutti gli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea, la quale affida a me notaio l'incarico di verbalizzare i lavori.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata convocata a termini del vigente statuto sociale senza invio a mezzo raccomandata dell'avviso di convocazione, dichiara che oltre ad esso, nella detta veste di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione gli amministratori in carica signori Repetto Alberto Maria Sebastiano e Grappoli Serena Alessandra;

- n. ro 4 soci in proprio sul totale di n.ro 4 soci iscritti ed eventi diritto a voto e precisamente:

Testorelli Roberta Paola, Grappoli Maria Linda Luciana, Repetto Alberto Maria Sebastiano e Grappoli Serena Alessandra;

dichiara validamente costituita l'assemblea stessa per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale anche in adeguamento alla riforma societaria ai sensi dei D. Lgs 5 e 6 del 17/01/2003, con particolare riguardo a:

- a denominazione;
- b modifica della quota di capitale sociale;
- c procedimento assembleare e organi di amministrazione e controllo;
- d disciplina del bilancio e dei ristorni.

Il presidente ricorda la nuova disciplina delle società cooperative che impone alcune modifiche statutarie, consente la semplificazione di alcune procedure e l'eliminazione di alcuni vincoli,

Il Presidente mi consegna quindi un nuovo testo di statuto (che allego al presente atto sotto "A") che dovrebbe reggere la società, testo già messo a disposizione dei soci, che prevede in particolare:



- eliminazione dalla denominazione del riferimento alla piccola cooperativa e l'aggiunta dell'acronimo ONLUS, e che diventerebbe "LA TARTUCA - Cooperativa Sociale - ONLUS"
- modifica alla sede che dovrebbe rimanere fissata in Milano, ma senza indicazione della via, onde l'indirizzo preciso potrebbe essere variato, senza necessità di delibera di assemblea straordinaria;
- riformulazione dell'articolo 4 (ora 3) in tema di durata;
- miglior precisazione degli scopi e dell'oggetto della cooperativa;
- nuova formulazione di tutta la disciplina dei soci, delle quote, del patrimonio, degli utili e dei ristorni;
- modifiche alle norme in tema di organi sociali (assemblee, organi amministrativo e di controllo) e del loro funzionamento;
- applicazione delle norme in tema di società a responsabilità limitata;
- nuova clausola compromissoria;
- modifica del valore nominale delle quote.

Su tale ultimo punto, dichiara che attualmente il valore delle quote è di euro 1032,91, consiglia di modificarlo in euro 500 (cinquecento) (massimo consentito dalla legge) passando a riserva la differenza di euro 532,91 (cinquecentotrentadue virgola novantuno) per ogni quota.

Segue un breve scambio di idee al termine del quale tutti i presenti concordano con le dichiarazioni del Presidente, dichiarano di essere esattamente edotti del nuovo testo di statuto e quindi l'assemblea all'unanimità delibera di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra allegato, e di passare a riserva la differenza del valore nominale delle quote.

L'assemblea delega il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le eventuali modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20,30 (venti e trenta minuti)

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 4.12.1997 n.460.

Richiesto io Notaio ho steso questo atto che unitamente all'allegato, ho letto alla Parte che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno, consta di due fogli occupati per cinque pagine.

Firmato: Maria Linda Luciana Grappoli, Margherita Gallizia di Vergano.

***Allegato "A" dell'atto 21 dicembre 2004 n. 2778/1471 Rep.***

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE SEDE DURATA**

#### **ART. 1**

E' costituita la Società Cooperativa denominata "LA TARTUCA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sussursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Milano.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

#### **ART. 2**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

### **TITOLO II SCOPO OGGETTO**

#### **ART. 3**

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 4**



Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- l'organizzazione di attività di carattere animativo-creativo ed espressivo per bambini ed adulti, di iniziative per il tempo libero e culturali;

A tal fine la cooperativa:

- organizza: feste con somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, spettacoli, attività di didattica integrativa, di educazione ambientale e stradale, esposizioni, conferenze e gite culturali;

- gestisce: laboratori creativi ed artigianali con la commercializzazione dei propri prodotti e del commercio equo e solidale.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico;

d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

### TITOLO III SOCI

#### ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare

direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

#### **ART. 6**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

precisazione delle attitudini e capacità professionali;

l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;

dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

denominazione o ragione sociale, sede, attività

delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;

caratteristiche ed entità degli associati;

ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;

copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

(vedi nota n. 4) dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 7**

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ART. 8**

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto

ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### **ART. 9**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è

ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

#### **TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE**

##### **ART. 10**

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

##### **ART. 11**

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

##### **ART. 12**

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,
- l) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono in particolare:
  - per i soci cooperatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
  - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

#### **ART. 13**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### **ART. 14**

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

#### **ART.15**

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

#### **ART. 16**

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente

alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

#### **TITOLO V**

### **DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.**

#### **ART. 17**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

#### **ART. 18**

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

#### **TITOLO VI**

### **STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE**

#### **ART. 19**

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### **Art.20**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel

in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.21.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 23) è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

#### **AMMINISTRATORI**

##### **ART. 24**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:


- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare,

- scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
  - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
  - g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
  - h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
  - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
  - j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
  - k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
  - l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
  - m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
  - n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica
  - o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.



#### **ART. 25**

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

#### **IL PRESIDENTE**

#### **ART. 26**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

#### **CONTROLLI**

#### **ART. 27**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste

coll'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

##### **ART. 28**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche da soggetti non soci. Ciascun socio può rappresentare massimo tre persone.

##### **ART. 29**

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, o con raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo di ciascun avente diritto risultante dai libri sociali, o con avviso con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata

L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della

prima e della seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

#### **ART. 30**

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### **ART. 31**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

#### **ART. 32**

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **ART. 33**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto).

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### ART. 34

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

### ART. 35

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.


## TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 36

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Maria Linda Luciana Grappoli, Margherita Gallizia di Vergano.

COPIA AUTENTICA  
CONFORME ALL'ORIGINALE  
Milano, 07 MAR. 2005





N. PRA/14423/2005/EMI0036

MILANO - ATTI TELEMATICI 2,19/01/2005

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI MILANO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
LA TARTUCA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE

FORMA GIURIDICA: PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 13271450150  
NEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA  
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1636966

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT.ATTO: 21/12/2004

2) A99 ALTRI ATTI

DT.ATTO: 27/12/2004

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

RIQ 01	NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
RIQ 06	NUOVA DURATA
RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
RIQ 24	STRUMENTI FINANZIARI
RIQ 27	ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO
RIQ 28	CAUSE DI RECESSO, LIMITAZ., ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZ.
RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 27/12/2004 PERVENUTA IL: 27/12/2004 DATA PROTOCOLLO: 19/01/2005

DEBITI PER DIRITTI	**45,00**	CASSA AUTOMATICA
CAPITALE	EURO	**45,00**
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 01793590157-GALLIZIA FRANCESCO, GIUSEPPE,

FIRMA DELL'ADDETTO:  
VALERIA PORTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VALERIA SALA

Data e ora di protocollo: 19/01/2005 11:18:27

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 19/01/2005 11:18:27



\*PRA\*



\*0000144232005\*

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

IMPRESA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 13271450150  
del Registro delle Imprese di MILANO  
Data di iscrizione: 17/01/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 17/01/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1636966

Denominazione: LA TARTUCA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Forma giuridica: PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede: MILANO (MI) VIA VARESINA 19 CAP 20156

Costituita con atto del 13/11/2000 Data termine: 31/12/2050  
Scadenza primo exerc. 31/12/2001 scadenza exerc. successivi: 31/12  
Lo statuto prevede proroga di n. 2 mesi dei termini approvazione del bilancio  
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO  
Notaio LOVISETTI DR. PAOLO  
Repertorio num. 257579 loc. MILANO (MI)

OGGETTO DELLA COOPERATIVA SONO LE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO UNO, PRIMO COMMA PUNTO A), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381, DA CONSEGUIRSI VALENDOSI PRINCIPALMENTE DELL'ATTIVITA' DEI SOCI COOPERATORI, E SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI:

- L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE ANIMATIVO-CREATIVO ED ESPRESSIVO PER BAMBINI ED ADULTI, DI INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO E CULTURALI;

A TAL FINE LA COOPERATIVA:

- ORGANIZZA: FESTE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON ALCOOLICHE, SPETTACOLI, ATTIVITA' DI DIDATTICA INTEGRATIVA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE, ESPOSIZIONI, CONFERENZE E GITE CULTURALI;

- GESTISCE: LABORATORI CREATIVI ED ARTIGIANALI CON LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.

LA COOPERATIVA POTRA', INOLTRE, SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ED AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCATE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE E MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E, COMUNQUE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, ATTINENTI AI MEDESIMI NONCHE', TRA L ALTRO, PER LA SOLA IDENTIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA:

A) CONCORRERE AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE ED A LICITAZIONI PRIVATE ED ALTRE;

B) ISTITUIRE E GESTIRE CANTIERI, STABILIMENTI, OFFICINE, IMPIANTI E MAGAZZINI NECESSARI PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI;

C) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN SOCIETA' DI CAPITALI COMUNQUE COSTITUITE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL ATTIVITA' SOCIALE, CON TASSATIVA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;

D) DARE ADESIONI E PARTECIPAZIONI AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEJUSSORI PUBBLICI O PRIVATI, DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ED AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;

E) CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEJUSSIONI ED OGNI QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA AGLI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE, NONCHE' A FAVORE DI TERZI, NEL TASSATIVO RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE VIGENTI LEGGI;

F) FAVORIRE E SVILUPPARE INIZIATIVE SOCIALI, MUTUALISTICHE, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CULTURALI E RICREATIVE SIA CON CREAZIONE DI APPOSITE SEZIONI, SIA CON PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ED ENTI IDONEI.

PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E QUINDI LA REALIZZAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, LA COOPERATIVA POTRA' PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero amministratori in carica: 3  
Durata in carica: 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
LUI SPETTANO I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA  
SOCIETA', CON FACOLTA' QUINDI DI ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN  
SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI ED IMMOBILI,  
CONSTITUIRE IPOTECHE, RILASCIARE FIDEIUSSIONI, ASSUMERE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE,  
COMPiere QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESA LA RICHIESTA DI FIDI,  
FINANZIAMENTI E MUTUI, NOMINARE O REVOCARE TERZI PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O  
CATEGORIE DI ATTI, COMPIENDO TUTTO QUANTO RITENUTO NECESSARIO PER IL BUON  
ANDAMENTO DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLO DI QUANTO PER LEGGE O PER STATUTO  
E RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA ASSEMBLEA. LA LEGALE  
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL SUO PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE IN  
CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, NEI LIMITI  
DELLA DELEGA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
ART. 29 - 30 -31 - 32

Clausole di recesso:  
ART. 11

Clausole di esclusione:  
ART. 12

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
SI ALLEGA STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 27/12/2004

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito  
ART. 19

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 24/09/2001

Attività esercitata nella sede legale:  
LA SOCIETA' HA INIZIATO LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE DI CUI ALL'ART. 1, I COMMA  
PUNTO A DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381; ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'  
ANIMATIVO-RICREATIVE ED ESPRESSIVE PER BAMBINI E ADULTI, DI INIZIATIVE PER IL  
TEMPO LIBERO E CULTURALI, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CONFERENZE; PRODUZIONE DI  
PRODOTTI ARTIGIANALI.

CLASSIFICAZIONE '91 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
85.30	P	24/09/2001
36.63.6	S	24/09/2001

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) REPETTO ALBERTO MARIA SEBASTIANO  
nato a MILANO (MI) il 09/12/1972  
codice fiscale: RPTLRT72T09F205W  
residente a: MILANO (MI) VIA CRIMEA 23 CAP 20147  
firma depositata  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/11/2000  
Durata in carica: 3 ANNI  
Data presentazione carica 17/01/2001  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 13/11/2000

Durata in carica: 3 ANNI

1) GRAPPOLI MARIA LINDA LUCIANA  
nata a MILANO (MI) il 09/04/1972  
codice fiscale: GRPMLN72D49F205I  
residente a: MILANO (MI) VIA VARESINA 19 CAP 20156  
firma depositata  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/11/2000  
Durata in carica: 3 ANNI  
Data presentazione carica 17/01/2001  
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 13/11/2000  
Durata in carica: 3 ANNI

3) GRAPPOLI SERENA ALESSANDRA  
nata a MILANO (MI) il 04/07/1977  
codice fiscale: GRPSNL77L44F205S  
residente a: MILANO (MI) VIA VARESINA 19 CAP 20156  
firma depositata  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/11/2000  
Durata in carica: 3 ANNI  
Data presentazione carica 17/01/2001

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

\*\* Protocollo nr. 15058/00 del 17/01/2001

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3

\*\* Protocollo nr. 15058/1 del 17/01/2001

ATTO COSTITUTIVO  
del 13/11/2000  
ATTO PUBBLICO redatto da LOVISETTI DR. PAOLO  
repertorio n. 257579 in MILANO (MI)  
omologato in data 09/01/2001 n. 22067  
registrato in data 16/11/2000 in MILANO (MI)  
atto iscritto il 17/01/2001

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
trascrizione iscritta il 17/01/2001

\*\* Protocollo nr. 15058/2 del 17/01/2001

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 13/11/2000  
ATTO PUBBLICO redatto da LOVISETTI DR. PAOLO  
repertorio n. 257579 in MILANO (MI)  
omologato in data 09/01/2001 n. 22067  
registrato in data 16/11/2000 in MILANO (MI)  
atto iscritto il 17/01/2001

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
REPETTO ALBERTO MARIA SEBASTIANO codice fiscale: RPTLRT72T09F205W  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/11/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 13/11/2000 DURATA: 03 ANNI  
DATA PRESENTAZIONE 17/01/2001  
trascrizione iscritta il 17/01/2001

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GRAPPOLI MARIA LINDA LUCIANA codice fiscale: GRPMLN72D49F205I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/11/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 13/11/2000 DURATA: 03 ANNI  
DATA PRESENTAZIONE 17/01/2001  
trascrizione iscritta il 17/01/2001

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GRAPPOLI SERENA ALESSANDRA codice fiscale: GRPSNL77L44F205S  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/11/2000 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DAL 13 11 2000 DURATA: 03 ANNI  
DATA PRESENTAZIONE 17 11 2001  
trascrizione iscritta il 17 11 2001

- MODIFICA DATI PERSONA SOCIETA'  
REPETTO ALBERTO MARIA SEBASTIANO codice fiscale: RPTLRT72T09F205W  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
13/11/2000 DURATA: 03 ANNI  
trascrizione iscritta il 17/01/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
GRAPPOLI MARIA LINDA LUCIANA codice fiscale: GRPMLN72D49F205I  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
13/11/2000 DURATA: 03 ANNI  
trascrizione iscritta il 17/01/2001

\*\* Protocollo nr. 266719/00 del 11/10/2001

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

\*\* Protocollo nr. 267735/00 del 03/09/2002

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

\*\* Protocollo nr. 267735/1 del 03/09/2002

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO  
del 31/12/2001  
atto depositato il 03/09/2002

\*\* Protocollo nr. 199615/00 del 12/08/2003

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

\*\* Protocollo nr. 199615/1 del 12/08/2003

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO  
del 31/12/2002  
atto depositato il 28/07/2003

\*\* Protocollo nr. 233761/00 del 29/07/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

\*\* Protocollo nr. 233761/1 del 29/07/2004

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO  
del 31/12/2003  
atto depositato il 29/07/2004

\*\* Protocollo nr. 14423/00 del 19/01/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* Protocollo nr. 14423/1 del 19/01/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
del 21/12/2004  
ATTO PUBBLICO redatto da GALLIZIA DI VERGANO MARGHERITA  
repertorio n. 2778 in CESANO BOSCONI (MI)  
atto iscritto il 19/01/2005

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
LA TARTUCA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE  
trascrizione iscritta il 19/01/2005

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:  
DATA TERMINE: 31/12/2050  
trascrizione iscritta il 19/01/2005

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

ATTIVITA' SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO UNO, PRIMO COMMA PUNTO A), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 DA CONSEGUIRSI VALENDOSI PRINCIPALMENTE DELL'ATTIVITA' DEI SOCI COOPERATORI E SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI: - L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE ANIMATIVO-CREATIVO ED ESPRESSIVO PER BAMBINI ED ADULTI, DI INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO E CULTURALI. A TAL FINE LA COOPERATIVA: - ORGANIZZA: FESTE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON ALCOLICHE, SPETTACOLI, ATTIVITA' DI DIDATTICA INTEGRATIVA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE, ESPOSIZIONI, CONFERENZE E GITE CULTURALI; - GESTISCE: LABORATORI CREATIVI ED ARTIGIANALI CON LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI E DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE. LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, PRODUTTIVA, FINANZIARIA, NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' CHE ABBIANO OGGETTO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDTUSIONI OD ALTRE GARANZIE, RACCOGLIERE PRESTITI ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI, ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ATTUALMENTE IL DLGS N. 385/1993, ART. 11, E CIRCOLARE C.I.C.R. DEL 3.3. 1994; E' PERTANTO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA NON SOCI SOTTO QUALSIASI FORMA, COME PURE LE ATTIVITA' FINANZIARIE NON POSSONO ESSERE PREVALENTI O NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.  
trascrizione iscritta il 19/01/2005

- STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:  
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 19/01/2005

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:  
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 19/01/2005

- CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:  
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 19/01/2005

\*\* Protocollo nr. 14423/2 del 19/01/2005

ALTRI ATTI

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI EX D.LGS 6/2003  
del 27/12/2004

ALTRA FORMA redatto da GALLIZIA DI VERGANO MARGHERITA  
in CESANO BOSCONI (MI)  
atto iscritto il 19/01/2005

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.  
PRECEDENTE: (ASSENTE)

trascrizione iscritta il 19/01/2005

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 11/10/2001

24/09/2001 - ATTIVITA' PREVALENTE DELLA SEDE